

LEGGE n. 2 del 23 Dicembre 1972.

Ordinamento delle Forze di Polizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;
VISTO l'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Titolo I.

P R E M E S S A

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge, salvo che dal contesto non risulti diversamente, per:

«*Forze di Polizia*»: si intende le Forze di Polizia della Somalia.

«*Segretario di Stato*»: si intende il Segretario di Stato all'Interno.

«*Membro, appartenente o militare*»: si intende ogni membro delle Forze di Polizia.

«*Comandante*»: si intende il Comandante delle Forze di Polizia.

«*Ufficiale*»: agli effetti della presente legge e fermo restando il disposto di ogni altra legge, si intende l'appartenente alle Forze di Polizia avente il grado di Sottotenente e superiore.

«*Ispettore*»: si intende l'appartenente alle Forze di Polizia dal grado di Vice Ispettore a Ispettore Capo.

«*Sottufficiale*»: si intende l'appartenente alle Forze di Polizia dal grado di Secondo Sergente a Primo Sergente.

«*Agente*»: si intende l'appartenente alle Forze di Polizia dal grado di Allievo Agente a Primo Agente.

Art. 2

Inquadramento e dipendenza delle Forze di Polizia

1. Le Forze di Polizia fanno parte integrante delle Forze Armate della Repubblica Democratica Somala e dipendono gerarchicamente ed organicamente dal Capo dello Stato, nella sua qualità di Comandante Supremo delle Forze Armate.

2. Le Forze di Polizia dipendono per l'impiego dal Segretario di Stato, il quale può emanare direttive circa l'indirizzo generale delle attività operative delle Forze di Polizia e coordina i rapporti con gli altri Ministeri interessati.

3. L'ordinamento delle Forze di Polizia è ispirato ai principi di democrazia e di socialismo scientifico proclamati nella prima e seconda Carta della Rivoluzione.

Titolo II.

NOMINA, ARRUOLAMENTO E COMPITI

Art. 3

Comandante e Vice Comandanti

1. Il Comandante delle Forze di Polizia può essere scelto fra i Generali e i Colonnelli, in servizio permanente effettivo delle Forze di Polizia o delle altre Forze Armate ed è nominato con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo, sentito il Segretario di Stato.

2. I Vice Comandanti possono essere scelti fra gli Ufficiali Superiori in servizio permanente effettivo nelle Forze di Polizia e sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, sentito il Segretario di Stato e il Consiglio Rivoluzionario Supremo.

Art. 4

Stato di membro

1. Lo stato di membro è costituito dai doveri e dai diritti inerenti al suo grado. Sorge con il legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.

2. I membri delle Forze di Polizia si distinguono: in servizio permanente effettivo e di riserva in congedo.

3. I membri in servizio permanente effettivo sono vincolati da rapporti di impiego. Qualora venga proclamato lo stato di guerra o di emergenza, i membri delle Forze di Polizia già collocati in congedo possono essere richiamati.

Art. 5

Ufficiali delle Forze di Polizia

1. Le vacanze nell'organico degli ufficiali sono ripianate nell'ambito degli appartenenti alle Forze di Polizia, o se necessario mediante arruolamenti volontari disposti con appositi bandi di

concorso indetti dal Ministero dell'Interno, su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, nei limiti degli organici stabiliti.

2. Gli arruolamenti sono effettuati su base nazionale.
3. Gli aspiranti devono possedere i requisiti stabiliti.
4. Il grado di ufficiale è conferito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, sentito il parere del Segretario di Stato.

Art. 6

Ispettori delle Forze di Polizia

1. Gli Ispettori delle Forze di Polizia sono scelti fra i sottufficiali in servizio delle Forze di Polizia, o possono essere selezionati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti. Il grado di Ispettore è conferito con provvedimento del Comandante.

2. Quelli scelti fra i sottufficiali, in particolare, devono:

- a) aver compiuto almeno due anni di effettivo servizio;
- b) saper leggere e scrivere la lingua Somala;
- c) avere ottimi precedenti disciplinari;
- d) essere in perfetta efficienza fisica e mentale;
- e) avere integrità morale;
- f) possedere spiccata attitudine al comando.

3. La conoscenza della scrittura può non essere richiesta per la promozione per meriti eccezionali.

Art. 7

Sottufficiali delle Forze di Polizia

1. I sottufficiali delle Forze di Polizia vengono scelti fra gli Agenti in servizio delle Forze di Polizia, o possono essere selezionati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti.

2. Quelli scelti fra gli Agenti in servizio, in particolare, devono possedere tutte le qualità ed i requisiti elencati nell'articolo 6 (2) e (3).

3. Il grado di sottufficiale è conferito con provvedimento del Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 8

Agenti delle Forze di Polizia

1. Gli Agenti delle Forze di Polizia sono reclutati mediante arruolamenti volontari, ai quali possono partecipare i cittadini che risultino in possesso dei requisiti fissati dal bando di concorso, e possono essere direttamente assunti per meriti eccezionali.

2. Il Comandante delle Forze di Polizia ha facoltà di provvedere agli arruolamenti per le normali esigenze di ripianamento periodico degli organici delle Forze di Polizia.

Art. 9

Compiti in generale

1. E' compito delle Forze di Polizia:
 - a) difendere le istituzioni dello Stato;
 - b) mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - c) proteggere la vita, l'incolumità personale e la proprietà dei cittadini, nonchè il libero esercizio dei diritti individuali previsti dalla legge, senza pregiudicare la sicurezza dello Stato.
 - d) far osservare le leggi, i regolamenti generali e speciali, le ordinanze delle pubbliche Autorità, nonchè le disposizioni di interesse politico-economico dello Stato;
 - e) prevenire, accertare e denunciare i reati e ricercare ed arrestare i colpevoli;
 - f) accertare e reprimere le violazioni delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato, degli Enti Locali, nonchè al regime doganale e valutario;
 - g) espletare i servizi di Polizia di frontiera e di Polizia tributaria e valutaria ai confini terrestri, negli spazi aerei e nel mare territoriale della Repubblica;
 - h) eseguire ogni altro servizio di vigilanza e di tutela per il quale sia richiesto dalla legge l'intervento delle Forze di Polizia.
2. Le Forze di Polizia prestano soccorso in caso di pubblica calamità e di privati infortuni.

Art. 10

Funzioni di Polizia Giudiziaria

In base a quanto sancito dall'art. 8 della legge sull'Ordinamento Giudiziario, l'attività di accertamento e di repressione dei reati, nonchè quella di rappresentanza della pubblica accusa, sono svolte dalle Forze di Polizia sotto la direzione del Pubblico Ministero.

Art. 11

Funzioni di Polizia economica e finanziaria

Nell'espletamento dei servizi a tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato, le Forze di Polizia si attengono alle direttive impartite dai Segretari di Stato competenti, in quanto non contrastanti con le direttive impartite dal Segretario di Stato.

Art. 12

Compiti eccezionali delle Forze di Polizia

1. Allorchè si verifichi o si preveda l'imminenza di uno stato di ostilità, di guerra o di altri gravi disordini di qualsiasi natura il Capo dello Stato, di sua iniziativa o su proposta del Segretario, può ordinare che le Forze di Polizia siano impiegate in compiti diversi da quelli stabiliti nei precedenti articoli.

2. Nelle richiamate ipotesi, il Capo dello Stato, su proposta del Segretario di Stato, approvato dal Consiglio Rivoluzionario Supremo, può disporre il temporaneo aumento degli organici delle Forze di Polizia.

3. In caso di guerra, le Forze di Polizia partecipano alle operazioni militari ed in tali casi possono dipendere dal Segretario di Stato alla Difesa.

Art. 13

Rapporti con le Autorità locali di pubblica sicurezza

1. I reparti territoriali delle Forze di Polizia assolvono i compiti attinenti al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza secondo le direttive impartite dalle competenti Autorità distrettuali o regionali di pubblica sicurezza.

2. I Comandanti dei reparti territoriali delle Forze di Polizia conferiscono regolarmente con tali autorità e tengono contatto con l'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta ciò sia necessario. Le autorità sopra specificate tengono informati i Comandanti dei reparti suddetti su tutto ciò che possa interessare i servizi di Polizia.

Titolo III.

DIRITTI E DOVERI DEGLI APPARTENENTI
ALLE FORZE DI POLIZIA

Art. 14

Obblighi degli appartenenti alle Forze di Polizia

1. Tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia hanno l'obbligo di assolvere i compiti loro attribuiti dalla legge e di eseguire le direttive e gli ordini legittimamente impartiti dai loro superiori e dalle autorità competenti.

2. Gli appartenenti alle Forze di Polizia sono considerati permanentemente in servizio e possono essere destinati in ogni luogo ed in qualsiasi momento per svolgere il servizio loro affidato.

3. Gli appartenenti alle Forze di Polizia, nella loro qualità di appartenenti alle Forze Armate, sono soggetti alle leggi penali militari vigenti nonché a quanto stabilito dal regolamento delle Forze di Polizia.

4. Durante lo stato di guerra o di emergenza, la cessazione dal servizio di un appartenente alle Forze di Polizia, ancorchè prevista da norme legislative o regolamentari, è subordinato all'approvazione del Comandante.

Art. 15

Divieto di esplicare attività diverse da quelle istituzionali

1. Gli appartenenti alle Forze di Polizia non possono esplicare attività diverse da quelle cui sono preposti per legge.

2. E' fatto divieto agli appartenenti alle Forze di Polizia di assumere ogni altro impiego, retribuito o non, salvo che non siano ufficialmente richiesti dalle autorità competenti.

Art. 16

Divieto di rivelare segreti d'ufficio

1. E' fatto assoluto divieto agli appartenenti alle Forze di Polizia di rivelare in qualsiasi modo o di portare a conoscenza di persone non legittimate informazioni di carattere riservato apprese nell'assolvimento delle proprie funzioni o comunque confidate loro in altro modo.

2. L'appartenente alle Forze di Polizia che contravviene a tale divieto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 17

Trattamento economico

Gli stipendi e le indennità spettanti agli appartenenti alle Forze di Polizia sono uguali a quelli stabiliti per gli appartenenti alle altre Forze Armate, salvo indennità speciali per determinati tipi di servizio.

Titolo IV.

ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 18

Struttura organizzativa delle Forze di Polizia

1. Fermo restando il disposto dell'art. 20 della presente legge, le Forze di Polizia comprendono:

- a) Un Comando Generale;
- b) Una organizzazione di Polizia territoriale, che può articolarsi in:
 - i) Comandi di gruppo;
 - ii) Comandi di Divisioni (Regionali);
 - iii) Comandi di Sottodivisione;
 - iv) Comandi di Stazione;
 - v) Posti Fissi.
- c) una organizzazione di Polizia mobile che può comprendere:
 - i) un raggruppamento Mobile (Darawisha Polisca);
 - ii) un reparto Celere (Birmadca Polisca).
- d) reparti tecnici e specializzati, tra i quali:
 - i) la Divisione Tributaria;
 - ii) la Divisione Investigativa Criminale;
 - iii) la Divisione del Traffico;
 - iv) un Reparto di Comunicazione;
 - v) reparto di Addestramento.
- e) Servizi: Gadidca Polisca, Magazzino e Servizio Sanitario.

2. L'organico delle Forze di Polizia viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato.

Art. 19

Competenza del Segretario di Stato

1. Il Segretario di Stato può emanare direttive generali per l'esplicazione delle attività delle Forze di Polizia.

2. L'istituzione di nuovi Comandi, Reparti e Servizi, nonché la soppressione e la trasformazione di quelli esistenti, rientra nella competenza del Comandante il quale deve, comunque, tenere informato di tali provvedimenti il Segretario di Stato.

Art. 20

Competenze del Comandante

1. Rientra nella competenza del Comandante l'organizzazione interna, la dislocazione e la dipendenza gerarchica dei vari Comandi, Reparti e Servizi.

2. Il Comandante ha il comando e l'effettiva responsabilità dell'attività operativa delle Forze di Polizia. Egli risponde nei confronti del Consiglio Rivoluzionario Supremo, tramite il Segretario di Stato, dell'efficiente amministrazione delle Forze di Polizia.

3. Il Comandante informa il Segretario di Stato dei fatti di maggiore importanza o che comunque possono interessare la situazione generale o particolare del Paese. Il Segretario di Stato può, se del caso, riferire tali informazioni agli altri Ministeri interessati.

4. Il Comandante promuove tutte le attività concernenti l'organizzazione, l'equipaggiamento ed il benessere delle Forze di Polizia.

A tale fine:

- a) Organizza l'espletamento generale dell'attività istituzionale delle Forze di Polizia in tutto il territorio dello Stato, secondo le direttive, qualora ci siano, impartitegli dal Segretario di Stato o dal Consiglio Rivoluzionario Supremo;
- b) dispone l'arruolamento e l'assegnazione del personale e dei materiali ai vari reparti, in relazione alle necessità di impiego permanenti e temporanee;
- c) nomina i Comandanti dei vari reparti, uffici e servizi fra gli elementi qualificati delle Forze di Polizia;
- d) sovrintende ai programmi annuali o periodici di addestramento;
- e) promuove il reclutamento, l'avanzamento ed il collocamento in congedo degli appartenenti alle Forze di Polizia sulla base delle disponibilità di bilancio e delle vacanze nell'organico;
- f) esercita i poteri e le facoltà attribuitegli dalla legge e dai regolamenti in materia di decorazione, di concessione di ricompense e di disciplina.

5. Il Comandante può delegare talune delle facoltà attribuitegli dal precedente comma ad altri ufficiali delle Forze di Polizia.

Art. 21

Competenza e funzioni dei Vice Comandanti

1. I Vice Comandanti delle Forze di Polizia coadiuvano il Comandante nell'espletamento delle sue attribuzioni ed assolvono ogni altro incarico loro affidato.

2. Il Primo Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento, assumendo tutti i poteri e le responsabilità e assicurando la continuità delle direttive e della funzione organizzativa delle Forze di Polizia. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Comandante e del Primo Vice Comandante, tali funzioni sono svolte dal Secondo Vice Comandante, o in assenza di entrambi, dal più anziano ufficiale di Polizia disponibile.

Titolo V.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Fascicolo Personale

Per ogni appartenente alle Forze di Polizia deve essere istituito e tenuto aggiornato un fascicolo personale contenente tutti i documenti e gli elementi che hanno attinenza al suo stato di servizio e alla carriera.

Art. 23

Ordine gerarchico

1. I gradi delle Forze di Polizia sono i seguenti, secondo l'ordine gerarchico:

- a) Ufficiali Generali;
- b) Ufficiali Superiori;
 - i) Colonnello;
 - ii) Tenente Colonnello;
 - iii) Maggiore.
- c) Ufficiali Inferiori:
 - i) Capitano;
 - ii) Tenente;
 - iii) Sottotenente.
- d) Ispettori:
 - i) Ispettore Capo;
 - ii) Ispettore;
 - iii) Vice Ispettore.
- e) Sottufficiali:
 - i) Primo Sergente;
 - ii) Sergente;
 - iii) Allievo Ufficiale.
- f) Truppa:
 - i) Primo Agente;
 - ii) Agente;
 - iii) Allievo Agente.

2. L'appartenente alle Forze di Polizia più elevato in grado del reparto, salvo nei casi di eccezionali circostanze, è il Comandante del reparto stesso.

3. In caso di assenza o di impedimento del Comandante titolare del reparto, l'appartenente alle Forze di Polizia effettivo allo stesso reparto, che viene immediatamente dopo di lui per grado, assume il comando interinale del reparto stesso. Qualora vi siano più appartenenti al reparto che rivestano lo stesso grado, il comandante interinale è il più anziano tra i pari grado, salvo che non sia altrimenti disposto dal Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 24

Distintivo di grado

1. I distintivi di grado degli Ufficiali delle Forze di Polizia sono stabiliti mediante apposito decreto emanato dal Capo dello Stato, su proposta del Comandante, sentito il Segretario di Stato.

2. Tutti gli altri distintivi di grado sono stabiliti mediante provvedimenti del Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 25

Uniforme ed equipaggiamento

Salvo che non sia diversamente stabilito, gli appartenenti alle Forze di Polizia indossano, in servizio, le uniformi prescritte e possono portare, per l'assolvimento dei loro doveri, armi e munizioni come e quando ciò sia disposto dal Comandante

Art. 26

Regolamento delle Forze di Polizia

Il Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato, emana con proprio decreto disposizioni regolamentari concernenti i diritti, la carriera e le sanzioni disciplinari, le licenze, le promozioni, la concessione di ricompense, le nomine, l'arruolamento, le decorazioni, le onorificenze ed ogni altra disposizione circa la migliore amministrazione generale delle Forze di Polizia e del fondo benessere, similmente, in quanto applicabile, alle altre Forze Armate.

Art. 27

Abrogazione

E' abrogata ogni norma di legge, ordinanze e relativi regolamenti, in quanto applicabile alle Forze di Polizia, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge.

Art. 28

Retroattività dei provvedimenti adottati dal Comandante

Ogni provvedimento preso dal Comandante prima dell'entrata in vigore della presente legge, riguardante la disciplina, la liquidazione, le licenze, il congedamento o licenziamento dalle Forze di Polizia, viene sanzionato ed è considerato adottato in base alla presente legge ed ai relativi regolamenti.

Art. 29

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Essa sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 23 Dicembre 1972.

Gen. di Div. Mohamed Siad Barre
PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
